

REGOLAMENTO (CEE) N. 3953/87 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1987****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1 devono venir stabilite alla luce dei pareri scientifici disponibili ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2968/87 ⁽³⁾, stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche esistenti nelle acque comunitarie ;

considerando che, alla luce dei più recenti pareri scientifici, occorre istituire delle misure tecniche supplementari per la ricostituzione delle riserve di sogliole del Mare del Nord, in particolare tramite una riduzione delle catture

durante il primo trimestre dell'anno ; che la sospensione della deroga che autorizza delle reti aventi delle maglie di dimensioni minime inferiori a quelle normali per la zona interessata permetterebbe il conseguimento dell'obiettivo suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 il testo concernente la zona geografica « Mare del Nord », le specie bersaglio autorizzate « Sogliola » e la dimensione minima delle maglie di 80 mm è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 1.